

- (7) Le autorità competenti dovrebbero stabilire le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri. Tali specifiche dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici indicati nei documenti sulla politica del trasporto pubblico negli Stati membri.
- (8) Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri dovrebbero, ove possibile, produrre effetti di rete positivi, tra l'altro in termini di migliore qualità dei servizi, coesione sociale e territoriale o di efficienza complessiva del sistema di trasporti pubblici.
- (9) Gli obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere conformi alla politica del trasporto pubblico. Tuttavia, ciò non conferisce alle autorità competenti il diritto di ricevere un importo specifico di finanziamento.
- (10) Nel preparare i documenti sulla politica del trasporto pubblico, le pertinenti parti interessate dovrebbero essere consultate in conformità del diritto nazionale. Fra tali parti interessate potrebbero rientrare gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di dipendenti e i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
- (11) Per i contratti di servizio pubblico non aggiudicati mediante una procedura di gara, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico da parte degli operatori di servizio pubblico dovrebbe essere adeguatamente compensato, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nella politica del trasporto pubblico. In particolare, tale compensazione dovrebbe promuovere il mantenimento o lo sviluppo di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico e la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato.
- (12) Nel quadro dell'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico, gli Stati membri dovrebbero assicurare ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale.
- (13) Ai fini dell'adeguata integrazione dei requisiti in materia sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri, gli operatori di servizio pubblico, nell'esecuzione dei contratti di servizio pubblico, dovrebbero rispettare gli obblighi nel settore del diritto sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro in cui il contratto di servizio pubblico è aggiudicato e che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dalle decisioni, a livello sia nazionale che di Unione, e dai contratti collettivi applicabili, purché tali norme nazionali, come pure la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione.
- (14) Qualora gli Stati membri richiedano che il personale assunto dall'operatore precedente sia trasferito al nuovo operatore di servizio pubblico prescelto, a detto personale dovrebbero essere garantiti i diritti di cui esso avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (*). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare siffatte disposizioni.
- (15) Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti per la predisposizione delle offerte nelle procedure di gara, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate.
- (16) L'obbligo in capo a un'autorità competente di fornire a tutte le parti interessate informazioni essenziali per la predisposizione di un'offerta in una procedura di gara non dovrebbe estendersi alla creazione di informazioni aggiuntive, ove tali informazioni non esistano.
- (17) Al fine di tener conto della diversità dell'organizzazione territoriale e politica degli Stati membri, il contratto di servizio pubblico può essere aggiudicato da un'autorità competente che è costituita da un gruppo di autorità pubbliche. In tali circostanze, dovrebbero esservi regole chiare che stabiliscano i rispettivi ruoli di ciascuna autorità pubblica nella procedura di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico.
- (18) Data la diversità delle strutture amministrative degli Stati membri, in caso di contratti per la prestazione di servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati direttamente da un gruppo di autorità competenti a livello locale, la determinazione di quali autorità locali siano competenti riguardo agli «agglomerati urbani» e alle «zone rurali» interessati resta a discrezione degli Stati membri.

(*) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

